

Sezione speciale

Imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese - anno 2010

Che cosa fare

Le imprese iscritte o annotate nella SEZIONE SPECIALE del Registro delle imprese devono versare **entro il 16 giugno 2010** [nota] un diritto in misura fissa, secondo gli importi indicati nella tabella sotto riportata. Prorogato il termine di versamento del diritto annuale del 16 giugno 2010

Con decreto in data 10 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 141 del 19 giugno 2010, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che i **contribuenti tenuti ai versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive **entro il 16 giugno 2010**, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli **studi di settore** che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, **effettuano i predetti versamenti:**

entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione

dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010 maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Importi diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale	Forma giuridica	Importo diritto annuale per la sede legale
	Imprese individuali	
	Società semplici agricole	
	Società semplici (non agricole)	
	Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art.16 del D.lgs.96/2001	

EVENTUALI PROROGHE DELLE SCADENZE STABILITE PER LE IMPOSTE SUI REDDITI, SI APPLICANO AUTOMATICAMENTE ANCHE AL DIRITTO ANNUALE.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare per ciascuna di esse, a favore della Camera di Commercio competente per territorio, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Arrotondamenti

Indicazioni sui criteri di calcolo e di arrotondamento sono contenute nella [Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello Sviluppo Economico \(pdf\)](#). [1]

Trasferimento della sede in altra provincia

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2010 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta al 1° gennaio 2010.

Informativa

[Informativa sezione speciale - anno 2010 \(pdf\)](#) [2]

Ultima modifica: Martedì 15 Gennaio 2019

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/importi-per-gli-anni-precedenti/istruzioni-per-il-pagamento-del-diritto-annuale-dovuto-per-gli-anni-precedenti/diritto-annuale-2010/sezione-speciale>

Collegamenti

[1] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/nota-19230-del-3-3-09-minist-ero-per-diritto-annuale-200933_3.pdf

[2] http://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/informativa-sezione-speciale-2010.pdf